

Edizione di lunedì 29 ottobre 2018

ENTI NON COMMERCIALI

[La pacificazione fiscale nello sport](#)

di Guido Martinelli

PATRIMONIO E TRUST

[I rimedi a disposizione del legittimario leso nei propri diritti](#)

di Sergio Pellegrino

BILANCIO

[Oic 11 e adozione di criteri di liquidazione nel bilancio](#)

di Fabio Landuzzi

PENALE TRIBUTARIO

[Fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte](#)

di Angelo Ginex

IVA

[Tardiva trasmissione della fattura elettronica non sanzionata](#)

di EVOLUTION

ENTI NON COMMERCIALI

La pacificazione fiscale nello sport

di Guido Martinelli

Il capo primo del **D.L. 119/2018** sulla c.d. “pace fiscale” contiene, all’**articolo 7**, alcune **disposizioni specifiche per le società e associazioni sportive dilettantistiche**.

In via preliminare va segnalato che il provvedimento, probabilmente **opportuno** alla luce del numeroso contenzioso in essere e degli innovativi criteri interpretativi adottati dalla Agenzia delle entrate nella sua [circolare 18/E/2018](#), non si estende ai **soggetti del terzo settore** che, pertanto, potranno utilizzare le forme di “**condono**” previste per la **restante generalità dei contribuenti**.

Nascosto in un articolo dalla rubrica fuorviante (“*regolarizzazione con versamento volontario di periodi di imposta precedenti*”) questa sanatoria si rivolge ai **soggetti sportivi** regolarmente **iscritti al Registro Coni** delle società e associazioni sportive dilettantistiche e propone due tipologie di “sanatoria”, **la dichiarazione integrativa speciale** disciplinata per la generalità dei contribuenti dal successivo **articolo 9** del medesimo decreto e **la definizione agevolata delle lite pendenti**, la cui fattispecie generale è indicata nel precedente **articolo 6**.

Nella prima ipotesi, **entro il 31 maggio 2019**, potranno essere **corretti errori od omissioni, integrando le dichiarazioni** presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell’iva e dei contributi previdenziali.

La possibilità appare interessante per quelle realtà sportive che si fossero trovate “spiazzate” dalle **linee interpretative** indicate nella citata [circolare 18/E/2018](#), avendo ritenuto, ad esempio, come istituzionali proventi che “potrebbero” non esserlo alla luce delle nuove indicazioni: in tal caso potrebbero quindi essere dichiarati tali importi approfittando dell’opportunità offerta.

Più precisamente, **si potranno integrare “tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile**.

In questo caso si pagherà il **20% del maggiore imponibile** emerso per le imposte sui redditi, un’**imposta sostitutiva** determinata applicando sulle **maggiori ritenute** un’aliquota pari al 20 % e una **aliquota media per l’Iva**. Nei casi in cui non fosse possibile determinarla si applicherà l’**aliquota ordinaria del 22 %**.

Tale scelta non è scevra ancora di **numerosi dubbi interpretativi** legata ad esempio a cosa accada se con l’integrativa si superi il **plafond** per l’applicazione della **L. 398/1991**. Sul punto

sarebbe importante una urgente presa di posizione da parte della **Agenzia**.

Il secondo comma dell'**articolo 7** consente alle sportive la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e del contenzioso pendente con l'Agenzia delle entrate.

Vi rientrano gli **avvisi di accertamento**, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero **notificati entro il 24 ottobre**, data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non impugnati e ancora impugnabili. Il pagamento dovrà avvenire **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto sulla pace fiscale, oppure, se più ampio, entro il termine originariamente previsto per l'impugnazione del provvedimento.

In tal caso, **rispetto alla restante parte dei contribuenti**, le sportive godranno della possibilità di **definire la controversia versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate**, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, che andrà versata per intero, ed al **cinque per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti**.

Condizioni di maggior favore sono previste per le sportive anche **nel caso in cui penda il giudizio relativo all'accertamento tributario**.

Infatti in questa ipotesi, purché si sia in presenza di decisioni per le quali non si sia formato ancora il giudicato, le associazioni e società iscritte nel registro Coni dovranno versare:

- **il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e interessi** se non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado.
- **il 10% del valore della lite e il 5 % di sanzioni e interessi** nel caso in cui l'ultima decisione assunta (in Commissione tributaria provinciale o regionale) sia stata favorevole al contribuente
- **il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e interessi** in caso di soccombenza, invece, nell'ultimo giudizio, del sodalizio sportivo.

Le definizioni agevolate oggetto di esame è **preclusa: "se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo di imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata"**.

Non si fa cenno espresso all'**imposta sul valore aggiunto**. Ci si chiede, pertanto, se tale limite debba valere o meno anche per detta imposta che potrà comunque essere oggetto di **definizione agevolata**. E' chiara una **mancanza di coordinamento** tra le norme.

In caso di **superamento di detto limite**, la norma consente comunque di avvalersi delle **procedure** previste dal decreto per la **restante parte dei contribuenti**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PATRIMONIO E TRUST

I rimedi a disposizione del legittimario leso nei propri diritti

di Sergio Pellegrino

Nel [precedente contributo](#) abbiamo visto come l'ordinamento, attraverso la c.d. **successione necessaria**, intenda tutelare i **parenti più prossimi del defunto**, che hanno **diritto a ricevere parte del patrimonio**, a prescindere dalla volontà del coniunto.

Nel caso in cui il *de cuius*, contravvenendo a quanto previsto dal codice civile in materia di **quota di legittima**, con le proprie scelte – testamento o atti di disposizione precedenti – abbia **pregiudicato i diritti dei legittimari**, questi possono fare ricorso agli **strumenti di tutela** previsti dall'ordinamento.

Qualora un legittimario sia **pretermesso**, e cioè venga escluso dall'eredità del familiare deceduto, può attivare la c.d. ***petitio hereditatis***.

L'**articolo 533 cod. civ.** prevede infatti che «*L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai singoli beni*».

Il diritto può essere esercitato, tra l'altro, anche dall'**erede testamentario** che non abbia ottenuto il patrimonio a lui spettante sulla base delle previsioni contenute nel testamento: agisce quindi per “recuperarlo” nei confronti di chi lo detiene indebitamente.

L'**erede legittimo**, escluso invece dall'eredità sulla base delle decisioni del *de cuius*, attraverso la proposizione dell'azione di petizione di eredità chiede il **riconoscimento del suo diritto a succedere a titolo di erede**, con l'obiettivo di ottenere la restituzione di tutti o parte dei beni ereditari.

L'azione è **imprescrittibile** e richiede la **dimostrazione** da parte dell'attore della propria **qualità di erede** con ogni mezzo e la prova dell'**appartenenza all'asse ereditario dei beni** per i quali si chiede la restituzione.

Nel caso in cui i beni ereditati siano **posseduti da più persone**, l'azione deve essere evidentemente promossa nei confronti di **ciascuno di essi**.

Va precisato come le **disposizioni** con le quali il *de cuius* ha **leso il diritto di legittima non sono nulle o annullabili**, ma soggette all'**azione di riduzione** (per la quale vale l'**ordinario termine di prescrizione decennale**): il legittimario che subisce la lesione richiede quindi un

provvedimento giudiziale che privi d'effetto le disposizioni in questione nella misura necessaria per reintegrare il proprio diritto.

Con l'**azione di riduzione** si mira quindi a ottenere la **dichiarazione di inefficacia totale o parziale** delle **disposizioni testamentarie**, delle **donazioni** e degli **atti di disposizione**, che eccedono la quota di cui il *de cuius* poteva disporre, ma poi deve essere attivata l'**azione di restituzione**: è questo lo strumento processuale che si deve utilizzare per ottenere appunto la **restituzione dal beneficiario o dai terzi dei beni oggetto delle liberalità private di efficacia con l'azione di riduzione**.

Laddove questi beni non possano essere più “recuperati” per **causa imputabile all'avente causa**, questi deve **corrispondere all'eredità il valore** che avrebbero avuto all'apertura della successione.

Per quanto concerne il **funzionamento dell'azione di riduzione**, relativamente all'**ordine da seguire** nell’“aggressione” delle disposizioni, devono essere **ridotte per prime le quote degli eredi legittimi**, alla luce del fatto che il *de cuius* non ha espresso alcuna volontà a loro favore (a differenza di quanto avviene per le disposizioni testamentarie e le donazioni che seguono nell'ordine delle riduzioni).

Facciamo un esempio per comprendere il funzionamento, ipotizzando il caso di un **soggetto che decede senza aver testato**. Gli sopravvivono la **madre** e una **sorella**, che quindi sono gli **eredi legittimi**.

Il patrimonio ereditario ammonta a 1 milione di euro, ma in vita il *de cuius* aveva fatto donazioni per 1,7 milioni di euro.

Trattandosi di successione legittima, spetterebbe a ciascuno dei due eredi metà dell'eredità, e quindi mezzo milione di euro a ciascuno.

La madre del defunto, a differenza della sorella, è però **legittimaria** e avrebbe quindi diritto a **1/3 del patrimonio**, considerando anche quanto **oggetto di donazione** (e non soltanto il **patrimonio esistente** al momento di apertura della successione).

L'ammontare che le spetterebbe sarebbe quindi di 900 mila euro (ossia 1/3 di *relictum + donatum*).

La madre, rispetto al mezzo milione che deriverebbe dalla successione legittima, potrebbe quindi pretendere altri 400 mila euro, che dovrebbe ottenere dalla **riduzione della quota dell'altra erede legittima**, vale a dire la sorella del defunto.

Per **reintegrare la quota di legittima lesa**, dopo le quote degli eredi legittimi, vanno **ridotte le disposizioni testamentarie in modo proporzionale**.

Qualora ciò non si riveli sufficiente, bisogna procedere con la riduzione delle **donazioni** fatte in vita dal *de cuius* sulla base di un **criterio cronologico inverso**, partendo cioè dall'ultima donazione e tornando indietro fino a quando non è reintegrata la legittima.

Infine, va ricordato che l'azione di riduzione **non può essere oggetto di rinuncia** da parte del soggetto interessato **fino a quando non si apre la successione**, perché ciò violerebbe il **divieto di patti successori**.

Una volta **aperta la successione**, invece, **il legittimario può rinunciarvi**, ma questo non determina alcuna conseguenza per gli altri legittimari, **per i quali non vi è accrescimento della quota di legittima**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

Oic 11 e adozione di criteri di liquidazione nel bilancio

di Fabio Landuzzi

Il **principio contabile Oic 11**, par. 23, prescrive che, qualora la **valutazione prospettica** compiuta dagli amministratori circa la capacità dell'impresa di permanere come **complesso aziendale funzionante** porti alla conclusione che “*non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività*”, ma **non sono state** comunque **accertate cause di scioglimento anticipato** della società ex [articoli 2484 e 2485 cod. civ.](#), la **valutazione delle voci di bilancio** deve essere comunque compiuta:

- “*nella prospettiva della continuazione dell'attività*”, quindi secondo **criteri di funzionamento**; ma
- “*tenendo conto nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo*”; e
- fornendo nella **Nota integrativa** una **adeguata descrizione** di “tali circostanze” e degli “*effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società*”.

L'approccio alla questione della perdita della continuità aziendale fatto proprio dall'Oic 11 si basa essenzialmente su **due concetti**:

1. la **crisi di impresa non giustifica di per sé l'abbandono della continuità aziendale**, così che anche quando vi sono incertezze significative circa l'esistenza di tale postulato, il bilancio deve essere ancora predisposto secondo **criteri di funzionamento**, seppure questi debbano essere applicati con le **dovute cautele** connesse alla **riduzione dell'orizzonte temporale**
2. l'accertamento di una **causa di scioglimento anticipato** della società ex [articolo 2484 cod. civ.](#) comporta **l'abbandono della continuità aziendale**; tuttavia, nella redazione del bilancio prima delle consegne ai liquidatori, gli amministratori dovranno utilizzare **ancora i criteri di funzionamento**, seppur tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale residuo.

L'adozione di **criteri di liquidazione** non è quindi consentita dall'Oic 11 prima dell'avvio della **fase di liquidazione**.

La posizione che risultava invece dal **precedente Oic 5**, cap. 7, non associava al verificarsi di una qualsiasi **causa di scioglimento** anticipato della società il venir meno del *going concern*; si attribuiva rilevanza solo al fatto che fosse avvenuta, o fosse prossima ad avvenire, la **cessazione dell'attività produttiva dell'impresa**. Così, secondo quanto era scritto nell'Oic 5, non avrebbero determinato il venir meno della **continuità aziendale** le **cause di scioglimento**

anticipato di cui ai nr. 1), 2), 3), 5 e 6), dell'[articolo 2484 cod. civ.](#).

Solo la riduzione del capitale sociale al di sotto del **minimo legale**, in mancanza di una adeguata ricapitalizzazione, veniva trattata dall'Oic 5 come una situazione tale da compromettere la continuità aziendale; ciò avveniva in quanto a tale condizione si accompagna di norma uno **squilibrio finanziario** tale da comportare “*anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell'attività produttiva*”. Diversamente, nelle altre cinque ipotesi sopra menzionate, non si verificava necessariamente la **cessazione dell'attività produttiva** alla data di effetto dello scioglimento anticipato, bensì solo al momento di effettivo **inizio della gestione liquidatoria**.

L'**Oic 11**, invece, contiene un esplicito **riferimento alle cause di scioglimento** anticipato di cui all'[articolo 2484 cod. civ.](#), senza operare più alcun distingue e né alcun richiamo alla circostanza della cessazione dell'attività produttiva dell'impresa.

Pertanto, pare potersi concludere che in tutti i casi in cui gli amministratori constatano l'avveramento di una causa di scioglimento anticipato della società di cui all'[articolo 2484 cod. civ.](#) il **bilancio d'esercizio** deve essere predisposto **senza la prospettiva del going concern**, sebbene continuino ad applicarsi i **criteri di funzionamento adattati** all'orizzonte temporale residuo.

In concreto, e con approccio da valutare di caso in caso, in funzione anche di quale sia realmente la causa di scioglimento anticipato della società, **l'orizzonte temporale residuo** potrà assumere una ben diversa durata e questa circostanza condizionerà in modo molto significativo **l'impatto sui criteri di valutazione** applicati nella predisposizione del bilancio d'esercizio.

Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Fondo patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

di Angelo Ginex

La costituzione di un **fondo patrimoniale**, cui venga conferita la sola nuda proprietà di un immobile, integra il reato di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**, poiché tale circostanza, palesando che l'utilità del conferimento è tutta a favore dell'usufruttuario, e non dei bisogni della famiglia, dimostra che la creazione del patrimonio separato è finalizzata a **sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario**. È questo il principio di diritto propugnato dalla **Corte di Cassazione**, con [sentenza n. 41704 del 26.09.2018](#).

La controversia sottoposta all'esame dei giudici di legittimità riguardava un presunto comportamento fraudolento posto in essere da un contribuente, il quale, **successivamente alla notifica di tre avvisi di accertamento**, costituiva un **fondo patrimoniale**, conferendo in esso la **nuda proprietà di due beni immobili**.

Il Tribunale di Siena emetteva una **sentenza di condanna** nei confronti del reo, comminandogli la pena di quattro mesi di reclusione e disponendo la confisca della nuda proprietà degli immobili conferiti.

Il contribuente, dopo aver inutilmente impugnato tale pronuncia innanzi alla Corte d'appello di Firenze, decideva di ricorrere in Cassazione, articolando la propria difesa in tre differenti motivi:

- in primo luogo, deduceva l'insussistenza dell'**elemento oggettivo** del reato, ritenendo che la costituzione del fondo patrimoniale non è atto idoneo a rendere inefficace, integralmente o parzialmente, la riscossione coattiva delle imposte, stante l'impossibilità di ritenere il suddetto atto fraudolento;
- in secondo luogo, affermava la mancanza dell'**elemento psicologico** del reato, poiché il reo non avrebbe avuto l'intenzione specifica di sottrarsi al pagamento delle imposte;
- infine, contestava la **confisca** dei beni immobili, adducendo che questi non potevano essere qualificati sia come corpo sia come profitto del reato.

La Suprema Corte ha affrontato le succitate questioni in maniera chiara e precisa, effettuando prima una cognizione teorica della fattispecie criminosa descritta dall'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#).

La norma testé richiamata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse inerenti, per un importo complessivo superiore a cinquantamila euro, **aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.**

L'oggetto giuridico protetto dalla disposizione esaminata non è il diritto di credito del Fisco, ma la **garanzia patrimoniale generica** ex [articolo 2740 cod. civ.](#), stante la configurabilità della condotta criminosa anche nella ipotesi in cui, dopo il compimento dell'atto fraudolento, avvenga comunque il pagamento dell'imposta.

Il comportamento tenuto dal ricorrente, secondo l'opinione dei giudici di Piazza Cavour, rientra fra “**gli altri atti**” descritti dall'[articolo 11 citato](#), essendo questo inciso interpretabile come una **clausola residuale che intende punire tutte quelle operazioni che, pur non rientrando nel novero delle alienazioni simulate, nonostante la loro legittimità formale, alterano la rappresentazione della realtà percepita dai terzi, mettendo a repentaglio o rendendo più difficile la riscossione delle imposte.**

D'altro canto, essendo questo un **reato di pericolo concreto**, perché si possa addivenire ad una condanna occorre che venga dimostrata la potenziale lesione delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, in ossequio al principio di offensività.

Nel caso di specie, **il conferimento in fondo patrimoniale della sola nuda proprietà dei due beni immobili integra una condotta censurabile** ai sensi dell'[articolo 11 D.Lgs. 74/2000](#) sia perché rende più difficile l'esecuzione (l'[articolo 170 cod. civ.](#) esclude l'esecuzione relativamente ai debiti che il creditore conosceva non essere stati contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia) sia perché, riguardando non l'intera proprietà ma solo una parte del diritto dominicale, **esso non porta alcun vantaggio a favore dei destinatari del fondo patrimoniale**, sicché è evidente la natura fittizia e fraudolenta del congegno negoziale, attuato dopo che il contribuente ha avuto contezza delle pretese tributarie a suo carico.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha suffragato le conclusioni dei giudici di seconde cure, sostenendo che la competente Corte d'appello ha correttamente applicato la norma, ritenendola a **dolo specifico** e indicando tutte le circostanze di fatto necessarie per stabilire l'esistenza del fattore psicologico *de quo*.

Da ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto infondato anche il motivo attinente alla **confisca per equivalente**, istituto previsto dall'[articolo 240 c.p.](#): il profitto del reato, infatti, altro non è che la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del contribuente, e non il debito tributario inadempito.

Seminario di specializzazione

LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Tardiva trasmissione della fattura elettronica non sanzionata

di **EVOLUTION**

La fattura elettronica è un documento informatico, ossia un file in formato XML, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, Sdl), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della trasmissione delle fatture elettroniche.

Fino la 30 giugno 2019 la fattura elettronica deve essere **trasmessa** al Sdl **entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell'operazione:**

- dal **soggetto obbligato ad emetterla** (cedente/prestatore) oppure
- per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un *intermediario*.

La trasmissione al Sdl è effettuata con le seguenti **modalità**:

- posta elettronica certificata, di seguito **“PEC”**;
- servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la **procedura web** e l'**app**;
- sistema di **cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello **“web service”**;
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**.

Sebbene l'emissione, e quindi la trasmissione, della fattura debba essere **contestuale** alla cessione, in fase di **prima applicazione** delle nuove disposizioni, in un primo momento è stato precisato che “*si ritiene che il file fattura, ... inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*” ([circolare AdE 13/E/2018](#)).

Successivamente il **D.L. 119/2018**, all'[articolo 10](#), ha stabilito, con l'obiettivo di non differire ulteriormente l'entrata in vigore della fatturazione elettronica e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell'adeguamento dei sistemi informatici, l'**attenuazione**, per il **primo semestre del periodo d'imposta 2019**, dei soli **effetti sanzionatori** laddove la **fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente**.

In particolare, è previsto che **non si applica alcuna sanzione** al contribuente che **emette** la fattura elettronica **oltre il termine normativamente previsto** ma, comunque, **nei termini per far concorrere l'imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo** (mensile o trimestrale). Le **sanzioni** sono, invece, contestabili, seppur **ridotte al 20%**, quando la fattura emessa **tardivamente** partecipa alla **liquidazione periodica del mese o trimestre successivo**.

Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al **cessionario/committente** che abbia erroneamente **detratto** l'imposta ovvero non abbia proceduto alla **regolarizzazione**. In particolare, laddove il cessionario abbia **detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica**, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso – anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'[articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997](#) – entro i termini della **propria liquidazione periodica**; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene **entro i termini della liquidazione periodica successiva**.

Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del **ravvedimento operoso**.

Dal 1° luglio 2019 – ossia dal secondo semestre del prossimo anno – operano le nuove regole per l'emissione della fattura introdotte dal successivo [articolo 11](#) del decreto (si veda l'articolo di domani).



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >